

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 2 maggio 2022

In Aosta, il giorno due (2) del mese di maggio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **493** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE "FORMAZIONE CONTINUA (ECM)", SOTTOSCRITTO IN DATA 13 APRILE 2022, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 40 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, RESO ESECUTIVO IN DATA 31 MARZO 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.LGS. 502/1992.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, richiama alla Giunta regionale:

- a) l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, reso esecutivo con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. 49/CSR in data 31 marzo 2020), come in ultimo modificato con ACN reso esecutivo in data 20 maggio 2021 (Rep. 60/CSR), e, in particolare gli articoli:
 - a.1 14 (Rappresentatività), commi 3 e 5, secondo i quali sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali le organizzazioni sindacali firmatarie l'ACN in argomento, purché dotate di un terminale associativo riferito all'ambito contrattuale di cui si tratta domiciliato nella Regione di riferimento, e i rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti;
 - a.2 40 (Formazione continua - ECM), il quale stabilisce:
 - a.2.1 la disciplina relativa alla formazione continua obbligatoria per lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista, rinviando a accordi regionali la disciplina di alcune disposizioni più puntuali, con particolare riferimento alla formazione a distanza (FAD);
 - a.2.2 che le Regioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento vincolato alla formazione continua;
- b) la deliberazione della Giunta regionale n. 768 in data 14 agosto 2020, con la quale era stata, in ultimo, approvata la composizione della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 14 di cui in a.1);
- c) l'Accordo Integrativo Regionale approvato con le deliberazione della Giunta regionale n. 344 in data 16 febbraio 2007, recante "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005", e, in particolare, l'articolo 5 (Formazione professionale).

Riferisce che la Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha comunicato che, a seguito dell'approvazione dell'ACN richiamato sub a), la delegazione trattante di cui in b) ha proceduto ad aggiornare le disposizioni regionali per la frequenza alla formazione continua degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 40 dell'ACN sub a), sottoscrivendo, in data 13 aprile 2022, l'allegato Accordo Integrativo Regionale "Formazione continua (ECM)", con il quale sono state concordate le nuove disposizioni per la frequenza alla formazione continua (ECM) da parte gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici psicologi) ambulatoriali convenzionati con il SSR.

Rende noto che, secondo quanto verificato da parte della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, l'approvazione dell'Accordo Regionale Integrativo di cui trattasi non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto gli oneri finanziari trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2022 di cui al Provvedimento dirigenziale n. 562 in data 7 febbraio 2022, recante "Trasferimenti correnti all'Azienda USL

della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per l'anno 2022, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 31 gennaio 2022. Impegno di spesa”.

Propone pertanto alla Giunta regionale di approvare l'allegato Accordo Integrativo Regionale, già sottoscritto in data 13 aprile 2022, evidenziando che l'entrata in vigore dell'Accordo decorre dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale (cfr. articolo 2).

LA GIUNTA REGIONALE

- visto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, reso esecutivo con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. 49/CSR in data 31 marzo 2020), come in ultimo modificato con ACN reso esecutivo in data 20 maggio 2021 (Rep. 60/CSR);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'Accordo Integrativo Regionale “Formazione continua (ECM)”, sottoscritto in data 13 aprile 2022, in applicazione dell'articolo 40 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 31 marzo 2020 ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992, allegato *sub A* alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto gli oneri finanziari trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda USL della Valle d'Aosta - per l'anno 2022 di cui al Provvedimento dirigenziale n. 562 in data 7 febbraio 2022, recante “*Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per l'anno 2022, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 31 gennaio 2022. Impegno di spesa*”;
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione *Sanità / personale / accordi integrativi regionali / Medici specialisti ambulatoriali interni*.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA




ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
FORMAZIONE CONTINUA (ECM)

IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, COME IN ULTIMO RESO ESECUTIVO IN DATA 31 MARZO 2020, COME MODIFICATO DALL'ACN 20 MAGGIO 2021

Il giorno 13 aprile 2022 alle ore 14:00, presso il salone sito al piano terreno dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, la delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, convocata con nota prot. n. 2544 in data 11 aprile 2022, anche in modalità videoconferenza, sottoscrivono l'allegato Accordo Integrativo Regionale, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 31 marzo 2020 e s.m.i., nelle persone di:

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA PARTE PUBBLICA


- Roberto Alessandro BARMASSE
Assessore alla sanità, salute e politiche sociali
- Claudio PERRATONE
Dirigente della Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario
- Guido GIARDINI
Direttore Sanitario
dell'Azienda USL della Valle d'Aosta
- Leonardo IANNIZZI
Direttore di Area Territoriale
dell'Azienda USL della Valle d'Aosta



MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:


SUMAI

dr. Massimo FERRERO



FESPA

dr. Cristiano DAL MONTE



CISL MEDICI


dott.ssa Antonella CALABRESE



RICHIAMATI:

- ❖ l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – triennio 2016-2018 reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. n. 49/CSR in data 31 marzo 2020, come modificato dall'ACN reso esecutivo in data 20 maggio 2021 rep n. 60/CRS (di seguito "ACN 2020 e s.m.i."), in particolare:
 - l'art. 3 - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, comma 4: "Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo, incluso quanto previsto dall'articolo 41. Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali, in attuazione degli atti di programmazione regionale";
 - art. 4 – OBIETTIVI PRIORITARI DI POLITICA SANITARIA NAZIONALE 1. La programmazione regionale finalizza gli AAIRR alle esigenze assistenziali del proprio territorio, tenendo conto anche degli indirizzi di politica sanitaria nazionale in tema di attuazione degli obiettivi prioritari declinati nelle seguenti lettere:
 - a) PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITÀ (P.N.C.);
 - b) PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE (P.N.P.V.) 2017-2019;
 - c) ACCESSO IMPROPRIO AL PRONTO SOCCORSO;
 - d) GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA E APPROPRIATEZZA;
 - e) PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA RESISTENZA ANTIMICROBICA (PNCAR);
 - art. 40 – FORMAZIONE CONTINUA (ECM), e, in particolare:
 - ✓ comma 8 "Fino a un massimo del 30% del credito obbligatorio, lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista hanno facoltà di partecipare, con le modalità previste all'articolo 33 commi 2 e 3, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti la specialità svolta in Azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, limitatamente alla durata dell'evento formativo, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli accordi regionali ai quali si rimanda, anche la per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (FAD)";
 - ✓ comma 10 "Le Regioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento vincolato alla formazione continua";
- ❖ gli Accordi Integrativi Regionali approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:
 - n. 3780, in data 14 ottobre 2002 "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, in attuazione del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271";
 - n. 344 in data 16 febbraio 2007 "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005";
 - n. 932 in data 22 aprile 2011 "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005 modificato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006/2007) e in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009);

esclusa



- n. 1129 in data 14 settembre 2018 “Approvazione, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, dell’Accordo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 02/08/2018, disciplinante il funzionamento della “Delegazione trattante”, del “Comitato paritetico” e del “Comitato paritetico zonale”. Istituzione del Comitato paritetico regionale”;
- ❖ la deliberazione della Giunta regionale n. 768 in data 14 agosto 2020, con la quale è stata in ultimo approvata la composizione della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 31 marzo 2020;

PREMESSO CHE:


- l’art. 5 – FORMAZIONE PROFESSIONALE – dell’AIR approvato con DGR 344/2007 stabilisce:
 - “ 1. La formazione continua dei medici Specialisti ambulatoriali e dei Professionisti costituisce requisito indispensabile per lo svolgimento dell’attività convenzionale, come definito dall’art. 33 dell’ACN.
 - 2. La formazione dei medici Specialisti Ambulatoriali e dei Professionisti è volta principalmente a:
 - aspetti della professione medico-specialistica
 - obiettivi nazionali e regionali
 - aspetti deontologici e legali
 - 3. I corsi di aggiornamento devono essere tutti eventi formativi accreditati con il rilascio dei relativi crediti ECM.
 - 4. Il debito formativo, di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 33 dell’ACN, deve essere soddisfatto preferibilmente con la partecipazione ad iniziative formative rientranti nella programmazione regionale e/o aziendale organizzate direttamente dall’Azienda e, fino al 70% dello stesso debito formativo annuale, compatibilmente con le esigenze formative del singolo specialista, anche con la partecipazione ad attività dalla stessa riconosciute coerenti con gli obiettivi aziendali o inerenti l’attività professionale svolta in Azienda. Il restante 30% può essere soddisfatto con la partecipazione ad altre iniziative, purché accreditate e inerenti l’attività professionale svolta in Azienda.
 - 5. L’Azienda garantisce le attività formative nei limiti delle risorse disponibili con appropriate forme di partecipazione degli Ordini Professionali.”;
- si rende necessario aggiornare le disposizioni regionali in ordine alla formazione continua degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali a seguito dell’approvazione dell’ACN 2020 e s.m.i.

**TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1
FORMAZIONE CONTINUA (ECM)**

1. La formazione continua, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 40 (Formazione Continua – ECM) dell’ACN 2020 e s.m.i., è obbligatoria per lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista e riguarda la crescita culturale e professionale degli stessi, le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i LEA, le competenze ulteriori o integrative relative ai livelli di assistenza aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Essa deve rappresentare uno strumento di promozione





dell'integrazione dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista con le altre figure coinvolte nell'assistenza e del continuo miglioramento dell'assistenza stessa. L'Azienda USL della Valle d'Aosta promuove la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi possono prevedere momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.

2. Ciascuno specialista ambulatoriale, veterinario e professionista dispone di un monte ore formativo annuale, che si conviene di 50 ore, così suddiviso:

- 36% (pari a 18 ore/anno) di aggiornamento professionale finalizzato alla partecipazione obbligatoria a corsi organizzati su tematiche di interesse regionale/aziendale – le tematiche saranno concordate con i referenti/animatori di formazione;
- 64% (pari a 32 ore/anno) su tematiche di interesse specifico per lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista, ma comunque inerenti la specialità professionale svolta in Azienda;

3. La formazione continua obbligatoria dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista si articola ai sensi dell'art. 40 dell'ACN 2020 e s.m.i. in due distinti percorsi:

a) almeno 70% del debito formativo obbligatorio annuale:

- corsi di aggiornamento organizzati a livello aziendale su tematiche trasversali;
- corsi di formazione aziendali previsti dal piano di formazione. Tali corsi devono perseguire:
 - la soddisfazione dei bisogni formativi specifici espressi dallo specialista ambulatoriale, dal veterinario e dal professionista. A tal fine questi individuano un referente/animatore di formazione per ciascuna categoria che dovrà raccogliere i bisogni formativi e costituire il riferimento per l'ufficio formazione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - l'unicità della formazione dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato e dipendente della stessa branca per migliorare l'uniformità di approccio a livello aziendale;
 - l'integrazione multidisciplinare e interprofessionale su tematiche definite a livello aziendale anche con altro personale.


Gli eventi formativi organizzati dall'Azienda USL, la cui partecipazione è resa obbligatoria per lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista, è considerata a tutti gli effetti come attività svolta in orario di servizio;

b) massimo 30% del debito formativo obbligatorio annuale:

- formazione individuale autogestita (partecipazione a iniziative ECM non comprese nella programmazione aziendale).

Lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista hanno facoltà di partecipare, con le modalità previste all'articolo 33, commi 2 e 3, dell'ACN 2020 e s.m.i., ivi compresi i termini di preavviso, a corsi non compresi nella programmazione regionale/aziendale (percorsi formativi autogestiti), purché accreditati e inerenti la specialità svolta in Azienda USL. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, limitatamente alla durata dell'evento formativo, nel limite massimo di 32 ore annue. La partecipazione ad iniziative formative, oltre detto limite, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista.

4. Il monitoraggio e la rendicontazione delle ore di permesso retribuito per la formazione individuale autogestita deve avere una evidenza distinta e separata da quella istituzionale.



5. Con riferimento all'art. 40 dell'ACN 2020 e s.m.i., le Parti concordano le seguenti integrazioni:

- l'Azienda USL garantisce il permesso retribuito ex art. 33 ACN 2020 e s.m.i. finalizzato al raggiungimento dei previsti crediti formativi (150 crediti nei tre anni);
- in merito al raggiungimento del 70% della formazione obbligatoria che deve essere garantita dall'Azienda USL con un'offerta formativa annuale, si conviene che lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista debba partecipare agli eventi formativi proposti e possa accedere ai corsi aziendali attinenti al proprio servizio e riportati nel piano formativo aziendale;
- nel caso in cui la formazione aziendale non venga programmata nei modi e nei tempi specificati nei punti precedenti, lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista avrà la facoltà di acquisire i crediti formativi in modo autonomo, allo scopo di ottenere l'intero monte-crediti previsto, godendo del relativo permesso retribuito nei limiti del monte ore formativo individuale di cui al precedente punto 2;
- lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista è comunque tenuto a partecipare ai corsi obbligatori, anche non accreditati ECM, previsti dalla programmazione aziendale (per i quali l'Azienda USL rilascerà l'apposito certificato di partecipazione), anche oltre al credito massimo eventualmente conseguito con percorsi autogestiti, in orario di servizio secondo quanto previsto al punto 3;
- il limite massimo annuo per la partecipazione ad attività formative comprende anche le ore di formazione a distanza (FAD) e webinar debitamente autorizzate. La partecipazione, da effettuarsi preferibilmente fuori orario di servizio, a corsi FAD accreditati, sia aziendale sia autogestita, comporta il diritto di usufruire del permesso retribuito ex art. 33 ACN 2020 e s.m.i.. Ad ogni ora di corso FAD di aggiornamento corrisponde un'ora di permesso retribuito. La partecipazione a corsi FAD o webinar obbligatori, previsti dalla programmazione aziendale, avverrà in orario di servizio secondo quanto previsto al punto 3.


La durata del corso riconosciuta ad ogni professionista sarà conteggiata considerando quanto certificato nell'attestato o indicato in fase di accreditamento;

- lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista è tenuto ad inviare tempestivamente all'Azienda USL l'attestato di partecipazione e, appena disponibile, la certificazione dei crediti formativi conseguiti con la partecipazione;
- per le ore di aggiornamento, anche con modalità FAD, non coincidenti con l'orario di servizio, svolte in giorni feriali lavorativi (dal lunedì al sabato) e non festivi, fino al raggiungimento del debito formativo annuale, è riconosciuto il corrispondente numero di ore svolte che potranno essere recuperate, ma non retribuite;
- nell'ambito della formazione continua e nel limite massimo della formazione individuale autogestita, sono riconosciute, previa comunque autorizzazione aziendale, le attività nel caso in cui lo specialista ambulatoriale, il veterinario, il professionista svolga funzione di docente:
 - per la formazione professionale (es. tirocinanti per la MMG);
 - aziendale e sul campo (es. attività di tutoraggio pre e post laurea presso scuole di specializzazione);
 - aggiornamento e audit, ricerca clinica epidemiologica e sperimentazione.

6. Per la partecipazione ad iniziative ECM, anche FAD, che si svolgano in coincidenza dell'orario di incarico, lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista dovrà


Melobrese

5/6




inoltrare la richiesta di autorizzazione all'Ufficio competente dell'Azienda USL, su apposita modulistica ove prevista.

7. Per lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista incaricato a qualsiasi titolo si applica quanto previsto dal presente AIR.
8. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 40, comma 10, dell'ACN 2020 e s.m.i., le parti concordano che l'Azienda USL per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente dello specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista prevede, approvandolo formalmente, un finanziamento nella misura dell'1% dell'ammontare annuo della spesa aziendale relativa al comma 1, lettera A, degli articoli 43, 44 e al comma 1 dell'articolo 49 dell'ACN 2020 e s.m.i. L'utilizzo del finanziamento così determinato e le relative attività formative autorizzate ed effettivamente svolte saranno annualmente verificate in sede di comitato aziendale.

ARTICOLO 2

"ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI"

1. L'art. 5 dell'AIR approvato con DGR 344/2007 è abrogato.
2. Il presente Accordo Integrativo Regionale entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale che lo rende esecutivo.



Handwritten signatures in blue ink, including the name "C. Calabrese".